



# COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 del 26/02/2015

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

---

OGGETTO: **ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.). APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

---

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20:15**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	BERTOZZI CATERINA	P
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	P	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
COGNATA CHIARA	A		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO, MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: COGNATA CHIARA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **DAGA LUIGI**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

TARTARI LUCA  
CASTELLI LUCA  
PANCALDI BARBARA

**OGGETTO:**  
**ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.). APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- a) l'art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in alcun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, configurando per tutti i cittadini un “diritto perfetto”, che non necessita di leggi applicative per essere esercitato;
- b) l'art. 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando pertanto il riconoscimento della libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

**Considerato che:**

- a) con le Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.), definite anche “testamento biologico”, si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona, dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o di non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
- b) la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari (Living will) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti d'America nel 1991 ed in molti Paesi dell'Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei Paesi occidentali ha legiferato in materia, e nei paesi in cui non esiste ancora una legge specifica vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore alle dichiarazioni anticipate di volontà;

**Ravvisata:**

l'opportunità, a chi ne avverta la necessità, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un Registro per la conservazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT);

**Ritenuto:**

pertanto di dover disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Malalbergo, siano raccolte le Dichiarazioni anticipate di trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

**Preso atto:**

- a) che viene data al cittadino la possibilità sia di depositare in busta chiusa presso l'ufficio comunale competente copia della Dichiarazione anticipata di trattamento, sia di dichiarare di averla depositata presso un Notaio, indicando in questo caso il nominativo del notaio rogante;
- b) del fatto che, in ogni caso, il funzionario comunale accettante la dichiarazione in busta chiusa, allegata all'istanza di iscrizione nel registro, non conosce il contenuto della dichiarazione, che è atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della stessa;

**Vista** la proposta di regolamento per la gestione del Registro, composto da n. 8 articoli, e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisito l'allegato **parere reso dal Segretario Generale** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, **contrario** per inottemperanza alla Circolare Interministeriale del 19/11/2010 "Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento", e ritenuto di poterlo superare per quanto segue:

- Come chiarito da ANCI con nota in data 23/11/2010, i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tali registri, in via generale, possono essere ricondotti allo svolgimento delle attività amministrative del Comune, riguardanti la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art. 13 comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- attraverso l'istituzione del Registro, il Comune non intende in alcun modo disciplinare il "fine vita", né riconoscere valore giuridico alle DAT, né normare nell'ambito della competenza statale in materia di anagrafe e Stato Civile; attraverso l'istituzione del Registro il Comune si limita ad attestare l'esistenza della dichiarazione e la data certa della registrazione, effetto riconosciuto dalla Legge a qualunque atto ricevuto al protocollo dell'Ente;
- la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale e mai negata competenza dei Comuni a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini;

**Dato atto** che gli interventi, così come trascritti nel processo verbale integrale, verranno allegati alla delibera consiliare di loro approvazione della prima seduta utile successiva

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Bergonzoni Giovanni e Brunelli Fabio) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di istituire il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T) e di approvare il Regolamento comunale per la sua attuazione composto da n. 8 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Settore Servizi Demografici - Urp l'adozione dei provvedimenti attuativi e la definizione delle modalità operative, nonché la predisposizione di modulistica atta a consentire lo svolgimento della funzione e l'individuazione delle forme più adeguate di informazione ai cittadini.

3) Con successiva e separata votazione, voti n. 10 favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri Bergonzoni Giovanni e Brunelli Fabio) dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to GIOVANNINI MONIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 17/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to RAG. BRANDOLA CRISTINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 26/02/2015.

[ X ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 26/02/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 17/03/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. DAGA LUIGI



# COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Ufficio del Segretario  
Proposta N° 5/2015

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.). APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole             Contrario

PARERE CONTRARIO PER INOTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL 19/11/2010 "REGISTRI PER LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO".

Data 12/02/2015	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to DOTT. LUIGI DAGA

**COMUNE DI MALALBERGO  
BOLOGNA**

**REGOLAMENTO  
PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

Approvato dal Consiglio Comunale (**Deliberazione n. 4 del 26/02/2015**)

**INDICE**

- Art. 1 : Natura e scopo del registro
- Art. 2 : Definizioni
- Art. 3 : Soggetti legittimati alla registrazione
- Art. 4 : Istituzione e contenuti del registro DAT
- Art. 5 : Registrazione delle DAT
- Art. 6 : Revoca e modifica delle DAT
- Art. 7 : Modalità di accesso al Registro
- Art. 8 : Entrata in vigore e modifiche

## **ART. 1 NATURA E SCOPO DEL REGISTRO**

1. Il Comune di Malalbergo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto, anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Registro DAT), presso il **Settore Servizi Demografici-Urp**.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla registrazione ed alla conservazione delle DAT. L'efficacia giuridica delle DAT resta invece soggetta alle eventuali disposizioni di legge vigenti in materia.

## **ART. 2 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente atto, si intende per:
  - **DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO:** la dichiarazione con cui il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile od invalidante o in caso di malattia che costringa a trattamenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano unan normale vita di relazione;
  - **DICHIARANTE/INTERESSATO:** è colui che inoltra l'istanza di deposito della dichiarazione;
  - **FIDUCIARIO:** colui che viene nominato dal dichiarante con il compito di controllare il rispetto delle volontà espresse dal dichiarante, qualora quest'ultimo si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere;
  - **AUTORIZZATI:** coloro che, indicati dal dichiarante, possono avere informazioni e ottenere attestazione di iscrizione nel registro;
  - **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO:** il Registro informatico tenuto dal Comune sul quale viene annotato il deposito della dichiarazione, le generalità del soggetto dichiarante e dei fiduciari;
  - **INCARICATO O ADDETTO AL RICEVIMENTO:** il funzionario comunale incaricato dell'accettazione dell'istanza, dell'iscrizione nel registro e del deposito e conservazione della busta recante la dichiarazione, nonché di tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla procedura.

## **ART. 3 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA REGISTRAZIONE**

1. Sono soggetti legittimati a presentare richiesta di registrazione tutti i residenti nel territorio del Comune di Malalbergo i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

## **ART. 4 ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO DAT**

1. Il Servizio competente provvede alla registrazione delle DAT in una banca dati informatica con accesso protetto da password, limitato ai soggetti individuati ai sensi del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice sulla privacy.
2. Il Comune non risponde dei contenuti della DAT, limitandosi ad attestare l'esistenza dell'atto eventualmente depositato e la data certa della registrazione.



**3.** Il registro DAT contiene l'indicazione, numerata progressivamente sulla base della data di inserimento, dei seguenti dati:

- Nome, cognome e dati anagrafici relativi al dichiarante;
- Luogo e data in cui è stata resa la DAT e relativo luogo di conservazione;
- Nome, cognome e dati anagrafici dei fiduciari nominati nella DAT;
- Nome e cognome del Notaio rogante e recapiti dello studio notarile nel quale la DAT sia stata eventualmente rogata.

## **ART. 5 REGISTRAZIONE DELLE DAT**

**1.** Il servizio è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Malalbergo e ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

**2.** Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante può allegare, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. All'istanza di iscrizione al registro vengono allegate tante buste sigillate quanti sono i fiduciari nominati, ed una per il Comune. Le stesse buste, debitamente sigillate, contenenti la DAT, sono depositate e conservate, con le idonee misure di sicurezza, presso l'ufficio comunale designato. La DAT può altresì essere depositata anche o esclusivamente presso Notaio; tale eventualità dovrà essere dichiarata in sede di istanza di iscrizione nell'apposito registro.

**3.** Nella medesima istanza l'interessato nomina uno o più fiduciari, con lo specifico compito di eseguire, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiario. L'ufficio comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia dell'istanza - dichiarazione ricevuta dal cittadino.

**4.** I fiduciari, se presenti di fronte al funzionario del Comune, sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

**5.** Al dichiarante viene consegnata copia della dichiarazione dell'atto notorio completa del numero di iscrizione nel Registro.

**6.** L'istanza di iscrizione nel registro è soggetta all'imposta di bollo.

**7.** Il dichiarante può anche consegnare in busta chiusa la DAT, avendone redatta e trattenuta una copia per sé e una per gli eventuali fiduciari. Sulle buste contenenti la DAT viene apposto il numero di iscrizione nel registro.

## **ART. 6 REVOCA E MODIFICA DELLE DAT**

**1.** Ai fini del presente regolamento, ogni decisione in merito all'iscrizione nel Registro e alla DAT può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal dichiarante, secondo le stesse modalità previste dall'art. 5.

**2.** A seguito dell'accertamento della morte del dichiarante, la registrazione viene automaticamente cancellata a cura del Servizio competente e l'eventuale DAT depositata distrutta.

**3.** Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro, salvo che il dichiarante non lo richieda espressamente.

**ART. 7**  
**MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO**

- 1.** L'accesso al registro è consentito, oltre che al dichiarante, al medico di famiglia e ai fiduciari nominati. Inoltre, l'accesso al Registro DAT è consentito al personale medico – sanitario che avrà, per qualsiasi motivo, in cura il dichiarante, nel caso in cui si renda strettamente necessario procedere all'acquisizione della DAT.
- 2.** I soggetti legittimati possono richiedere copia della DAT presso il Servizio competente del Comune, indicando nella richiesta scritta i seguenti dati:
  - Il proprio nome, cognome, dati anagrafici e la qualifica che, ai sensi del comma 1 del presente articolo, giustificano l'accesso al Registro (fiduciario, medico di famiglia, personale medico – sanitario che ha temporaneamente in cura il dichiarante);
  - Il nome, il cognome e i dati anagrafici del soggetto che ha redatto la DAT;
  - Il motivo per il quale si richiede l'accesso.
- 3.** La richiesta di accesso al Registro da parte dei soggetti autorizzati sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale o contributivo per il richiedente.
- 4.** Il funzionario accettante la DAT non conosce il contenuto della stessa, depositata e conservata come sopra in busta chiusa, trattandosi di atto strettamente personale, per cui non risponde dei contenuti della dichiarazione stessa.

**ART. 8**  
**ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. La sua attuazione è subordinata alla adozione, da parte degli organi competenti, degli atti organizzativi necessari.
- 2.** Il presente regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.